CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVI
N. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **FINOCCHIARO FIDELBO**)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DALL'ONOREVOLE TINA ANSELMI

Presentata alla Presidenza il 5 ottobre 1992

a conclusione dell'esame svolto dalla Giunta nella seduta del 24 settembre 1992

SULL'

« Atto di citazione per il risarcimento dei danni richiesti all'onorevole Tina Anselmi dal signor Giuseppe Andrea Von Berger ».

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con atto di citazione in rinnovazione del 13 gennaio 1989, Giuseppe Andrea Von Berger conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Firenze, tra gli altri, l'onorevole Tina Anselmi, lamentando i danni materiali e morali che gli erano derivati dal contenuto di una intervista rilasciata dalla deputata al quotidiano *La Nazione* in data 22 settembre 1987.

L'atto di citazione così recita:

Atto di citazione in rinnovazione per: (omissis) *Giuseppe Andrea Von Berger contro* (omissis) *onorevole Tina Anselmi* (omissis)

1) in data 22 settembre 1987 sul quotidiano « La Nazione » (omissis) veniva pubblicato un articolo su sei colonne in seconda pagina (omissis) relativo alla costituzione di Licio Gelli alle autorità elvetiche, articolo così titolato su più corpi « Speranza, silenzi, paure » « come ha reagito la Roma politica alla notizia dell'arresto »

* * *

2) Nel corpo dell'articolo si legge, fra l'altro, « Tina Anselmi, la deputata democristiana che guidò la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 sfoggia distacco olimpico e grande prudenza: " Staremo a vedere che cosa dirà ai giudici. Ma non si deve dimenticare che negli anni in cui fu richiesta la sua collaborazione l'ha rifiutata. Non voglio fare una graduatoria delle zone d'ombra sulle quali la Commissione non ha potuto fare chiarezza, ma si può dire in generale che il fatto di non aver potuto parlare con i capi della P2 e cioè Gelli, Ortolani, Von Berger e altri ci ha privato di un contributo che ritenevamo importante ". Il " venerabile " ha " gestito il suo rientro ", ammette, ma " in teoria potrebbe esserci una svolta nell'indagine sulla P2 anche perché è difficile immaginare che tutto fosse organizzato da lui " ».

* * *

3) La notizia suddetta è clamorosamente falsa, per quanto riguarda Andrea Von Berger, sotto due profili:

Andrea Von Berger non è mai stato uno dei capi della « Loggia P2 » alla quale neanche era iscritto; di un suo ruolo in quella loggia massonica non vi è traccia nella relazione Anselmi così come non vi è traccia nei documenti ad essa allegati, e non vi è traccia nelle inchieste giudiziarie relative ad esponenti ed attività della loggia massonica;

Andrea Von Berger è stato sentito a lungo e più volte come testimone dalla Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, talché non ha senso il rammarico espresso dalla onorevole Tina Anselmi di non aver potuto parlare con lui, così come non ha senso l'affermazione che il mancato colloquio ha tolto all'indagine « un importante contributo ».

* * *

4) Oltre che false le notizie propalate da « La Nazione » risultano anche incontrollate per essersi l'estensore dell'articolo astenuto dalla doverosa verifica della attendibilità della fonte.

E ciò era tanto più necessario se si considera che di recente « La Nazione » è stata tratta in giudizio, assieme alla onorevole Tina Anselmi (omissis).

L'attore in quel giudizio ha documentato, producendo copia degli allegati, l'assoluta falsità di affermazioni contenute nella « relazione Anselmi » e riprese da « La Nazione ».

Dato il precedente l'estensore dell'articolo non avrebbe dovuto astenersi da elementari verifiche, nel testo della relazione e degli allegati, e di conseguenza astenersi dal propalare l'affermazione doppiamente falsa essere l'Andrea Von Berger uno dei capi della P2 purtroppo non ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ed in più la posizione di Andrea Von Berger è ben nota ai cronisti de « La Nazione » che se ne sono occupati più volte in passato, dal che si deduce che la notizia è stata « passata » da chi era consapevole della sua falsità con chiari intenti denigratori.

* * *

5) L'affermazione che Andrea Von Berger era ed è uno dei capi della Loggia P2 si traduce nell'attribuirgli la responsabilità personale di tutto quanto era il programma criminoso ed anti istituzionale attribuito ai responsabili di quella Loggia. In estrema sintesi: di aver strutturato la Loggia P2 in modo da manovrarne gli iscritti, per la maggior parte inconsapevoli, per realizzare finalità anti istituzionali ed eversive; di aver programmato ed in parte attuato l'impossessamento di strutture dello stato democratico sia pubbliche (servizi segreti, gerarchie militari, Banca d'Italia, Banche d'interesse nazionale, ministeri etc.) e ciò con manovre occulte e contrarie alla trasparenza essenziale alla correttezza istituzionale del sistema; di aver programmato un numero considerevole di colpi di stato e/o pronunciamenti militari; di aver foraggiato l'eversione nera per gli attentati ai treni ed altri nel 1974; di aver progettato e realizzato la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980 o, comunque, d'aver capeggiato bande armate o associazioni sovversive i cui componenti progettarono o realizzarono la strage (il che per chi massifica è lo stesso); di aver collaborato con gli USA per far prevalere la loro volontà politica su quella espressa dalle istituzioni democratiche nazionali; d'aver preso i soldi dal Banco Ambrosiano provocandone il fallimento; e chi più ne ha più ne metta.

6) La notizia che l'Andrea Von Berger è uno dei capi della Loggia P2, proprio inventata di sana pianta e, per sopramercato, riferita a chi – come l'Andrea Von Berger – è del tutto estraneo sia alla base che si vertici di tale organizzazione, sia nella piramide diritta che in quella rovescia, è gravemente lesiva alla reputazione dell'attore, che si vede attribuiti in prima persona tutti i misfatti della Loggia P2 senza neanche sapere quali di essi le siano in concreto riferibili.

Mentre chi è stato a capo della Loggia P2 può quindi controbattere sui fatti all'Andrea Von Berger non resta che negare la partecipaziona alla Loggia P2. Ma sul punto « La Nazione » – rafforza la notizia attribuendo alla onorevole Tina Anselmi, ovvero alla « fonte », tratti di « distacco olimpico e grande prudenza », così chi legge è rassicurato sulla serietà ed attendibilità sia della notizia che della fonte.

* * *

7) Sotto altro profilo è da dire che la onorevole Tina Anselmi, fonte della notizia sudetta, ha dato causa alla diffamazione con insuperabile pervicacia, perfettamente consapevole com'è sia d'esser ritenuta – più a torto che a ragione a quel che sembra – fonte autorevole in tema di Loggia P2 per aver presieduto la Commissione parlamentare d'inchiesta relativa a tale loggia; e perfettamente consapevole com'è di diffondere notizie false e diffamatorie in danno dell'Andrea Von Berger che, come ben aveva appreso durante i lavori della commissione: non era capo della Loggia P2; non era neanche iscritto alla Loggia P2; era stato sentito dalla Commissione d'inchiesta sulla Loggia P2.

Proprio il contrario delle affermazioni mendaci che usando i quotidiani e mo' di megafono, la onorevole Tina Anselmi propina alla opinione pubblica per offendere l'onore e la reputazione del signor Andrea Von Berger.

* * *

(omissis)

* * *

9) Come conseguenza della pubblicazione sopra annotata si è riprodotta per l'Andrea Von Berger la situazione già verificatasi quando il suo nome venne fatto a proposito (anzi a sproposito) di vicende, tanto eclatanti quanto a lui estranee – traffico d'armi – strage del 2 agosto 1980 alla Stazione di Bologna – ed egli dovette di fatto abbandonare la sua attività politica e dedicarsi ad attività commerciali. Anche in questo settore oltre allo scotto del noviziato egli ha dovuto affrontare la diffidenza, fomentata da notizie filtrate o lasciate filtrare traverso il segreto istruttorio, di chi si mostrava titubante ad avviare rapporti con persona sospetta di fare traffici clandestini di armi e droga e, addirittura, d'essere uno stragista.

Emersa, dopo anni, la verità, e prosciolto con la più ampia delle formule da tali accuse il signor Andrea Von Berger ha potuto di buona lena accelerare i suoi programmi pronto a documentare (ed ha dovuto farlo più volte) che la Magistratura aveva escluso la sua partecipazione ai detti episodi delittuosi.

Le insensate affermazioni della onorevole Tina Anselmi, propalate da « La Nazione » (omissis) *prive come sono di ogni aggancio alla verità storica e documentale, non hanno altra motivazione possibile se non quella di trasformare il signor Andrea Von Berger in un « ergastolano del sospetto ». Ed infatti egli, designato capo della P2 da fonte autorevole come il Presidente della Commissione d'inchiesta, raggiunto ovunque da tale designazione con l'uso megafonico dei mezzi d'informazione, non può svolgere serenamente e proficuamente alcuna attività perché non vi è imprenditore al mondo che voglia intrecciare rapporti con chi è pubblicamente e fragorosamente additato come il capo della tremenda « Loggia P2 ».*

* * *

10) Al danno non patrimoniale derivato dalla pubblicazione dell'articolo riportato sub 1) per la operata deformazione della identità e dell'immagine del signor Andrea Von Berger e dalla valenza denigratoria della notizia, si aggiunge il danno patrimoniale derivante dall'azzeramento delle relazioni sociali e delle opportunità di lavoro, subito constatate durante la presenza in Italia dell'attore.

Mentre si riserva al prosieguo del giudizio la produzione dei mezzi di prova relativa alla entità del danno patrimoniale, il signor Andrea Von Berger ritiene che la entità del danno non patrimoniale e la riparazione prevista dall'articolo 12 legge 47/84 possano essere determinate tenendo conto della gravità del fatto di diffamazione, della autorità della fonte, della diffusione dello stampato ed anche della prticolare incidenza del fatto diffamatorio sulla persona dell'attore, già perseguitato, più che perseguito, e colpito da una nuova persecuzione non appena la prima si è esaurita.

La domanda è espressamente contenuta ai danni subiti dall'attore per gli effetti della notizia sul territorio della Repubblica Italiana, con riserva di agire in separato giudizio per quelli prodottisi altrove.

* * *

Tutto ciò premesso e contestato, Andrea Von Berger, come sopra rappresentato e domiciliato cita (omissis) *la onorevole Tina Anselmi davanti al tribunale di Firenze per l'udienza del 7 (sette) gennaio 1988 ore 9.*

(omissis)

CONCLUSIONI

Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Firenze condannare i convenuti in solido a risarcire ad Andrea Von Berger i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti in territorio italiano per effetto della pubblicazione della notizia diffamatoria contenuta nell'articolo riportato al n. 1 della narrativa. Condannare altresì i convenuti in solido a pagare il signor Andrea Von Berger una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex *articolo 12 legge 48/47 commisurandola alla gravità dell'offesa, all'autorità della fonte, alla diffusione dello stampato.*

Liquidare tali danni, quanto al danno patrimoniale nella misura che risulterà di giustizia all'esito delle prove che saranno assunte; quanto al danno non patrimoniale ed alla riparazione ex *articolo 12 legge 48/47 nella misura che risulterà di giustizia tenendo conto che l'attore indica in lire 500.000.000 l'entità del danno non patrimoniale ed in lire 500.000.000 l'entità della riparazione.*

Condannare, infine i convenuti a pubblicare e/o far pubblicare la sentenza di condanna su « La Nazione », « Il Corriere della Sera », « La Repubblica », « L'Espresso », « Panorama » e « L'Europeo », integralmente od in subordine per estratto, ai sensi dell'articolo 9 legge 48/47 e quale ulteriore forma riparatoria ex *articolo 186 del codice penale e articolo 120 del codice penale.*

(omissis)

La Giunta per le autorizzazioni a procedere esaminava la richiesta nella seduta del 24 settembre, al fine di verificare se il comportamento dell'onorevole Anselmi fosse riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tale, insindacabile anche sotto il profilo civilistico, avuto riguardo, nel caso di specie, all'incarico di Presidente della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2 rivestito dalla deputata. Il relatore, alla stregua dei risultati della consultazione di numerosi atti, acquisiti all'archivio della disciolta Commissione e pubblici, e di quanto contenuto nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione medesima, riferiva che:

il nome di Andrea Von Berger non figurava negli elenchi di iscritti alla loggia P2 sequestrati a Castiglion Fibocchi dalla Guardia di finanza il 17 marzo 1981 per ordine della magistratura milanese;

aggiungeva però che, a pagina 35 della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 (Doc. XXIII n. 2) approvata dal Parlamento, si leggeva: « Prendendo adesso in esame il materiale sequestrato proveniente alla Commissione come frutto dell'operazione eseguita a Castiglion Fibocchi un dato sopra ogni altro colpisce l'attenzione dell'osservatore: la constatazione che il nucleo della documentazione avente valore fondamentale ai fini dell'indagine non era contenuto nella cassaforte dell'ufficio, suo naturale luogo di deposito, ma in una valigia. Questa valigia conteneva, oltre ad una lista degli iscritti alla Loggia P2, tutta una serie di documenti che denunciavano in quali attività e di quale rilievo la Loggia era implicata; si noti che qualora infatti la Guardia di finanza avesse provveduto al sequestro del solo materiale contenuto nella cassaforte – nella quale erano altre copie dei soli elenchi – il dato conosciuto agli investigatori sarebbe stato soltanto quello relativo all'appartenenza ad una Loggia massonica di un certo gruppo di eminenti personalità.

Il materiale contenuto nella valigia ha invece la natura di denunciare al contempo l'esistenza della Loggia, poiché contiene una ulteriore serie di elenchi, nonché la sua valenza politica, per la natura dei documenti a quegli elenchi annessi. Rimane pertanto dimostrato che il blocco di documentazione a noi pervenuta ha una intrinseca reciproca funzionalità, perché la valigia che li conteneva, oggetto invero strano per collocare materiale di tal fatta, aveva un suo autonomo valore di eccezionale significato.

Avendo riguardo a queste considerazioni, l'importanza intrinseca dei documenti contenuti nella valigia, esaminati

nella loro reciproca correlazione, porta a ritenere che questo materiale era verosimilmente inserito in un processo di trasferimenti dell'archivio di Licio Gelli, che l'incerta e contrastata ultima fase della vicenda del Venerabile, prima tratteggiata, rende attendibile ed al quale siamo indotti a pensare sia per la costituzione, da far risalire a questo periodo, della cosiddetta Loggia di Montecarlo, intesa da Gelli come alternativa alla localizzazione italiana del centro delle sue attività, sia dall'esistenza di una duplicazione dell'archivio in questione nella residenza uruguayana del Venerabile.

Questa ricostruzione, che non possiamo collocare nell'ambito delle certezze acquisite per l'incompletezza di informazioni su tale ultimo periodo, peraltro riveste certamente connotati di estrema attendibilità. Quel che è fuori dubbio è che comunque essa ci consente di affermare che la documentazione in possesso della Commissione non può essere che presa in attenta e seria considerazione per la primaria constatazione che essa si trovava al centro di un complesso gioco nel quali i protagonisti le attribuivano altissimo valore, e tra essi va ricordato il Comandante generale della Guardia di finanza, autore del maldestro tentativo di insabbiamento già ricordato. »;

sottolineava, inoltre, quanto contenuto a pagina 129 della stessa relazione e che qui di seguito si trascrive: « Si pone in primo luogo, come dato di sicura constatazione, che Licio Gelli pervenne ad inserire l'organizzazione da lui guidata in più ampio contesto organizzativo di respiro internazionale. Rilievo questo che si pone del resto in armonia con la natura in certo qual senso internazionale della massoneria, la quale, come abbiamo già rilevato, aspira a porsi e concretamente si muove come un'organizzazione che, assumendo a sua base premesse filosofiche di portata generale, tende a stabilire legami fra gli affiliati che travalicano le frontiere. Nell'ambito di questa dimensione sovranazionale, Licio Gelli appare interessato a due iniziative la cui esistenza è documentata in modo certo. La prima è la cosiddetta Loggia di Montecarlo, per la cui esistenza la Commissione è in possesso di scarsi ma inequivocabili elementi documentali. È agli atti un modulo di iscrizione (le indicazioni sono in tre lingue e cioè nell'ordine: inglese, francese ed italiano), per un Comitato esecutivo massonico che aveva sede nel Principato di Monaco, e che dal contestuale riepilogo delle finalità associative risulta porsi come una sorta di organizzazione di livello superiore rispetto alle tradizionali strutture massoniche. La finalità reale dell'organismo traspare dal documento, pur condito dagli abituali generici richiami a superiori motivazioni, nel quale è dato leggere: « ... scopo è quello di realizzare ... una forza di governo universale ... » ed ancora: « ... La Massoneria è l'organismo più qualificato a governare, perciò se non governa manca alla sua vera ragion d'essere .... ».

Schede di iscrizione già compilate e corrispondenza agli atti dimostrano che il Comitato di Montecarlo ebbe pratica attuazione, superando la fase progettuale; ma non ci è dato di sapere quale consistenza esso venne a raggiungere. In sede interpretativa si può affermare che esso si pose certamente come un momento qualificante dell'operazione piduista; e particolare interesse suscita il periodo, la fine degli anni settanta, che abbiamo indicato come contrassegnato da un inizio di incrinamento del potere del Venerabile Maestro. In questa prospettiva l'iniziativa di creare una organizzazione posta a ridosso dei confini nazionali ma al di fuori della portata delle autorità italiane potrebbe inserirsi come elemento di arricchimento e conferma al quadro delineato.

Nel corso dell'audizione resa innanzi alla commissione in data 15 giugno 1982, il Von Berger dichiarava di essere massone, iscritto in una loggia regolare del grande Oriente d'Italia; di avere conosciuto Gelli nel 1970-71, quando era segretario dell'onorevole Luigi Mariotti (iscritto alla P2), e di avere ricevuto, proprio in quell'epoca, da Gelli la proposta di entrare nella loggia P2, della cui esistenza era la corrente, e di avere respinto la proposta medesima. Negava, dapprima, la

sua appartenenza al Comitato esecutivo massonico di Montecarlo (MEC) ma subito dopo, cadendo in palese contraddizione, la ammetteva. (pagine 201 e 214 resoconti stenografici, vol. IV, doc. XXIII n. 2-*ter*/4);

ancora, nel corso della stessa audizione (v. documento citato sopra) il Von Berger veniva interrogato sulle dichiarazioni rese alla commissione stessa da Federico Federici in data 9 giugno 1982. Nel corso di questa audizione il Federici aveva infatti sostenuto di aver appreso dal Von Berger, in occasione di un pranzo al quale avevano anche partecipato i fratelli Nosiglia Lionello ed Alberto (quest'ultimo iscritto alla loggia P2) delle pressioni esercitate da Antonio Maccanico (di cui il Von Berger avrebbe asserito, sempre stando alla versione del Federici l'appartenenza alla loggia P2) sul Vicepresidente del CSM, Ugo Zilletti (massone alla memoria del Gran Maestro) al fine di ottenere la restituzione del passaporto a Roberto Calvi (altro iscritto alla P2), ritirato dalla magistratura milanese.

Nell'audizione del 15 giugno 1982, il Von Berger, pur non smentendo il tenore delle rivelazioni fatte dal Federici, attribuiva le stesse a quest'ultimo.

Sottoposti a confronto (sempre il 15 agosto 1982) i due restavano sulle rispettive posizioni.

L'audizione di Alberto Nosiglia non contribuiva a far piena luce sulla vicenda, in quanto il medesimo nel confermare, sia pur non integralmente, il contenuto delle dichiarazioni di Federici, sosteneva di non ricordare se le stesse fossero state fatte dal Federici o dal Von Berger;

rispetto a questa prima vicenda ed ad una serie di viaggi e di incontri effettuati dal Von Berger e dal medesimo ammessi, il Von Berger già si collocava in un'area di collegamenti e frequentazioni piduiste, dimostrando di essere direttamente o *de relato* a conoscenza di fatti scottanti (in parte veri, in parte falsi) legati ad attività svolte da uomini della loggia P2 (interferenze sulla magistratura milanese, traffici di armi, ecc.) sulle quali la magistratura inquirente già stava indagando ed avrebbe continuato ad indagare per anni;

la lettura dei resoconti stenografici dell'audizione di Andrea Von Berger già citata evidenzia il fatto che da tale audizione non sia venuto alcun valido contributo al lavoro di indagine svolto dai commissari, che, anzi, la vaghezza, la genericità e fumosità, le smentite e le ammissioni in essa contenute hanno contributo a introdurre elementi di torbidezza nell'accertamento di fatti, piuttosto che costituire utile contributo al lavoro della commissione di inchiesta;

dal testo di numerosi interventi di parlamentari (tra gli altri onorevole Bellocchio e onorevole Rizzo) in sede di seduta conclusiva dei lavori della commissione (vol. XVI), emerge come il Von Berger fosse latitante e avesse, dunque, reso impossibile ogni sua eventuale ulteriore collaborazione.

Alla luce degli elementi sopra esposti, il relatore concludeva proponendo di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione le opinioni espresse dalla onorevole Tina Anselmi per le quali la medesima è stata convenuta in giudizio, sulla base delle seguenti considerazioni:

le affermazioni dell'onorevole Anselmi, intervistata nella qualità di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta nella loggia massonica P2, trovavano negli atti della commissione medesima e, in particolare nella relazione conclusiva approvata dal Parlamento, puntuale riscontro. E ciò sia con riferimento alla posizione del Von Berger entro la complessiva organizzazione piduistica, sia all'assenza di contributo dato dallo stesso al lavoro d'inchiesta vuoi sotto il profilo delle risposte dallo stesso fornite in sede di audizione, vuoi sotto il profilo dell'impossibilità di ulteriori contributi derivante dalla sua latitanza;

le dichiarazioni rese dall'onorevole Anselmi, pertanto, si configuravano pienamente come proiezione esterna di esercizio di funzione parlamentare. Era inoltre da sottolineare che tale configurazione as-

sumeva proprio per l'incarico rivestito dall'onorevole Anselmi, particolare rilievo;

tale valutazione si poneva, in assoluta coerenza con numerose precedenti pronunce adottate sul punto dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, e con i successivi conformi pronunciamenti d'Aula.

La Giunta, all'unanimità, approvava le conclusioni del relatore, così formulando per l'Aula la proposta di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, le opinioni espresse dall'onorevole Tina Anselmi per le quali la medesima è stata convenuta in giudizio.

FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*.

DOC11-16-3
Lire 500